



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**58/2014**  
**Aprile/13/2014 (\*)**  
**Napoli 23 Aprile 2014**

***Dal 6 aprile scorso tutti i soggetti che intendono svolgere attività lavorativa implicante contatti diretti e regolari con i minori devono essere in possesso di un certificato del casellario giudiziale immacolato quanto a reati in materia di pedopornografia. Il predetto certificato deve essere richiesto dal datore di lavoro/committente/associante, previo consenso dell'interessato. Questa la previsione del D.Lgs. 39/2014 entrato in vigore il 6 aprile.***

***Analizziamo i contenuti della novella legislativa alla luce dei chiarimenti del Ministero della Giustizia e di quelli (parzialmente correttivi) del Ministero del Lavoro.***

Come noto, **lo scorso 6 aprile è entrato in vigore il decreto delegato 39 del 4 marzo 2014** pubblicato in G.U. n° 68 del 22 marzo 2014.

Il predetto decreto **attua la Direttiva Europea 2011/93/EU in materia di lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.**

La novella, all'art. 1 fra le altre, modifica, *recte* aumenta, le pene previste dall'art. 602-ter del codice penale in materia di reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies.

In materia giuslavoristica, invece, **l'art. 2 della prefata disposizione interviene sul D.P.R. 313/2002 introducendo l'art. 25-bis.** Tale ultima norma prevede che: **"il certificato penale del casellario giudiziale [di cui**

all'art. 25] deve essere richiesto dal **soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti o regolari con i minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 39/2014 prevede che: "**il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00#**".

Il Ministero della Giustizia, con due note circolari del **3 aprile 2014**, ha immediatamente (*id*: ancor prima della sua entrata in vigore) fornito le seguenti istruzioni operative:

- 1) l'adempimento in questione riguarda i nuovi rapporti di lavoro – **esclusivamente di natura subordinata** - costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti quelli già in essere a tale data;
- 2) nelle more che le Procure potessero organizzare i propri uffici per il rilascio del certificato *de quo*, i lavoratori interessati avrebbero potuto autocertificare – ex D.P.R. 445/2000 – la insussistenza di condanne per i reati in questione, fermo restando l'obbligo di richiesta del certificato da parte del datore di lavoro, previa acquisizione del consenso del lavoratore interessato.

**Il Ministero del Lavoro**, ad integrazione, precisazione e parziale correzione delle istruzioni già fornite dal Ministero della Giustizia, **è intervenuto con la circolare prot. 37/0007175/MA008.A001 dell'11 aprile** scorso per chiarire quanto segue.

#### **Conferma**

- 1) **il certificato va richiesto per i nuovi rapporti instaurati dal 6 aprile 2014;**
- 2) **in attesa del rilascio del certificato, il lavoratore potrà essere impiegato sulla base dell'autodichiarazione;**

Precisa:

- 1) **sono esclusi** dal campo di applicazione della disposizione **i datori di lavoro domestici** nel caso di assunzione di *baby-sitter* o, comunque, impiegati in rapporti che comportino contatti diretti e regolari con i minori, visto che la finalità della norma è la tutela dei minori al di fuori degli ambiti familiari;
- 2) **l'obbligo si estende alle agenzie di somministrazione;**
- 3) l'obbligo **non si estende a coloro che sovrintendono l'attività di coloro che, invece, hanno un contatto diretto e regolare con i minori** (es. dirigenti, responsabili e/o preposti);
- 4) l'obbligo **va adempiuto in relazione alle sole attività professionali,** per tali intendendosi quelle che implicano un contatto necessario ed esclusivo con i minori (es. scuole, conducenti di scuolabus, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, addetti a mense scolastiche, ecc). Sono, conseguentemente, escluse quelle attività rivolte ad una utenza indifferenziata, *ergo* dove sia possibile la presenza di minori.

***A correzione di quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia, il Welfare precisa che l'obbligo va assolto non soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti ma, anche a tutte quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – lavoratori a progetto, associati in partecipazione.***

Precisa, infine, che **sono esclusi i rapporti di volontariato** (diversi da quelli di lavoro in senso stretto); *ergo*, per le organizzazioni di volontariato l'obbligo di richiesta del certificato sussiste soltanto se tali organizzazioni assumano la veste di datore di lavoro.

Alla circolare *de qua* è allegato il *format* da utilizzare per richiedere il certificato del casellario giudiziale contenente l'apposito consenso del lavoratore.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC**